



Comune di Fucecchio

(provincia di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI

SOMMARIO

REGOLAMENTO COMUNALE.....	1
DEI CIRCHI EQUESTRI.....	1

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Criteri generali.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Destinazione delle aree.....	5
Art. 5 - Concessione delle aree.....	6
Art. 6 - Installazioni su aree private.....	6
Art. 7 – Temporaneità e periodicità delle concessioni.....	7
Art. 8 – Orari.....	7
Art. 9 – Cauzione.....	8
Art. 10 – Istruttoria.....	8
TITOLO II – DISCIPLINA DEL TRADIZIONALE LUNA PARK.....	8
Art. 11 – Durata del Luna Park (1).....	8
Art. 12 – Presentazione delle domande.....	9
Art. 13 – Presentazione documentazione.....	10
Art. 14 – Organico di parco.....	11
Art. 15 – Criteri per la formazione della graduatorie, requisiti preferenziali e relativi punteggi ..	11
Art. 16 – Attrazione novità.....	12
Art. 17 – Piccole attrazioni a funzionamento semplice.....	13
Art. 18 – Aspettativa e mancata partecipazione.....	14
Art. 19 – Convocazione delle organizzazioni di categoria.....	15
Art. 20 – Durata della concessione.....	15
Art. 21 – Conduzione dell’attrazione.....	15
Art. 22 – Obblighi del concessionario.....	16
Art. 23 – Subingresso e successione.....	17
Art. 24 – Sostituzione dell’attrazione.....	17
Art. 25 – Installazione e smontaggio delle attrazioni.....	19
Art. 26 – Carovane abitazione e carriaggi.....	20
TITOLO III – SINGOLE ATTRAZIONI E PARCHI DIVERTIMENTI ORGANIZZATI.....	20
Art. 27 – Parchi di divertimento organizzati.....	20
Art. 28 – Concessione di aree per l’installazione di singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni.....	22
Art. 29 – Installazioni in occasione di feste organizzate da terzi.....	22
TITOLO IV – CIRCHI EQUESTRI.....	23
Art. 30 - Categorie.....	23
Art. 31 - Presentazione delle domande.....	23
Art. 32 – Criteri di concessione.....	24
Art. 33 – Comunicazione esito delle domande.....	24
Art. 34 – Obblighi del concessionario.....	25
TITOLO V – ARTE E SPETTACOLO DI STRADA.....	26
Art. 35 – Arte e spettacolo di strada.....	26
TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	26
Art. 36 – Altre attività dello spettacolo viaggiante.....	26
TITOLO VII – VIGILANZA, SANZIONI, PENALI E DECADENZE.....	26
Art. 37 – Attività di vigilanza.....	26
Art. 38– Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive.....	26
TITOLO VIII – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI.....	27
Art. 39 – Attività complementari ai parchi divertimento.....	27
TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	27
Art. 40 – Norme transitorie.....	27
Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	27

ALLEGATO 1.....	28
PARTE A:elenco delle aree comunali disponibili per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di attività circensi.....	28
PARTE B: limitazioni alle installazioni di attività di spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di attività circensi.....	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, le forme di concessione delle aree comunali per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di attività circensi, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti ed il rilascio delle licenze di esercizio.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle attività di cui al comma 1 esercitate su qualsiasi area pubblica o privata, nel territorio del Comune di Fucecchio.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le installazioni di soggetti a dondolo, giochi gonfiabili, tappeti elastici, percorsi fantastici per bambini e similari, effettuate nelle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi e delle altre strutture ricettive, fermo restando il rispetto del D.M. 18/05/2007, a condizione che gli stessi siano a disposizione dei soli clienti dell'esercizio. In tale ipotesi è escluso l'affidamento a terzi. Il gestore dovrà comunque munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S., dovrà osservare il criterio della complementarietà rispetto all'attività esercitata e dovrà munirsi di un'assicurazione R.C.T. con gli stessi massimali previsti dall'art. 13 del presente regolamento. Il numero massimo di soggetti a dondolo che ogni gestore potrà installare è di cinque. Il numero massimo di attrazioni che ogni gestore potrà installare, individuandole tra giochi gonfiabili, tappeti elastici, percorsi fantastici per bambini e similari, è di due

Art. 2 – Criteri generali

1. Per quanto previsto nel presente regolamento le imprese che hanno sede ed i soggetti che hanno la cittadinanza di uno stato dell'Unione Europea sono equiparati a quelli italiani.
2. Le concessioni ed i titoli autorizzatori, comunque denominati, potranno essere rilasciati esclusivamente alle attività dello spettacolo viaggiante ed ai circhi equestri che rispettano i requisiti previsti del D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
3. Qualsiasi documento presentato in lingua estera dovrà essere accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Amministrazione, Ente o Comune:** il Comune di Fucecchio;
 - b) **spettacoli viaggianti:** le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, inseriti nell'elenco interministeriale delle attrazioni previsto dall'art. 4 della legge 337/68;
 - c) **attrazione:** singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 337/68 (autoscontro, giostra per bambini, pugnometro, ecc.);

d) **parco di divertimento**: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) **piccolo complesso di attrazioni**: parco di divertimento con un massimo di 10 attrazioni;

f) **Piccole attrazioni a funzionamento semplice**: le attività dello spettacolo viaggiante inserite nell'art. 2 del Decreto 14 giugno 2012 del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali,

g) **attività circense**: l'attività nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilità a titolo di proprietà o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. Sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalità spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.

h) **circo equestre**: la struttura nella quale si svolge l'attività circense, costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali

i) **superficie d'ingombro dell'attrazione**: le dimensioni della superficie d'ingombro devono essere quelle relative ad un quadrato, ad un rettangolo o ad un cerchio che contenga completamente l'attrazione compreso gli organi in volo e le strutture pensili. Se la cassa è esterna rispetto al quadrato, rettangolo o cerchio sarà considerata come ulteriore superficie d'ingombro. La collocazione della cassa deve essere compatibile con la funzionalità dell'organico del parco e con le superfici d'ingombro delle altre attrazioni.

j) **attrazione abituale frequentatrice**: l'attrazione che in virtù del possesso di almeno i 2/3 del punteggio massimo per un parco, ha acquisito il diritto all'installazione.

k) **tecnico abilitato**: soggetto abilitato iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

l) **tecnico abilitato sulla conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività**: il tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"

Art. 4 – Destinazione delle aree

1. L'elenco delle aree comunali disponibili per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di attività circensi, figurano nella parte A dell'allegato 1 del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale aggiorna l'elenco di cui al comma precedente entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato aggiornamento s'intendono confermate le aree deliberate l'anno

precedente. Il medesimo elenco può essere modificato in qualsiasi momento quando un'area si renda permanentemente indisponibile.

3. La temporanea indisponibilità di un'area deliberata sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Fucecchio.

4. La Giunta Comunale, in via sperimentale e provvisoria, può individuare, un'area diversa da quelle indicate nell'elenco di cui al comma 1. In ogni caso, ove l'individuazione divenisse definitiva sarà necessario aggiornare il suddetto elenco. La durata della concessione è regolata secondo quanto disposto dal successivo art. 28 comma 5 del presente regolamento.

Art. 5 - Concessione delle aree

1. La concessione delle aree in occasione dell'installazione del Luna Park, dei Circhi e degli altri Spettacoli Viaggianti è rilasciata dall'Ufficio competente a seguito di domanda presentata da ogni singolo esercente nei modi previsti dagli artt. 12, 27 e 31 del presente Regolamento.

2. La concessione può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti in possesso dei requisiti morali previsti dalle normative vigenti, iscritti presso la C.C.I.A.A. di competenza, muniti di partita IVA ed in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. per le attività che intendono gestire, nonché di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18/05/2007. Le attività devono essere garantite da polizza assicurativa R.C.T. idonea a coprire eventuali danni causati. Il massimale della polizza non dovrà essere comunque inferiore a 1.000.000,00 per danni alla persona a cose ed animali;

3. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dall'art. 69 del R.D. 18/06/1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", dagli art. 124 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e dalla Legge 18/03/1968, n. 337 "Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante". La domanda per la concessione di suolo pubblico vale anche come richiesta per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.

Art. 6 - Installazioni su aree private

1. L'installazione di circhi equestri, di parchi di divertimento e di attrazioni e attività singole su aree private, sarà autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti dell'Ente. I richiedenti dovranno presentare al Comune una dichiarazione che rechi l'assunzione di responsabilità diretta ed incondizionata per qualsiasi danno che possa essere causato all'area privata con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione - sottoscritta dal proprietario dell'area sulla quale dovrà avvenire l'installazione - da cui risulti la volontà di permettere l'installazione medesima e con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subendi. Il proprietario dell'area dovrà altresì assumersi la responsabilità della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, in concorso con il richiedente dell'autorizzazione.

3. Non saranno autorizzate installazioni di circhi e spettacoli viaggianti su area privata nei 30 giorni precedenti, nei trenta giorni successivi, nonché durante la presenza di analoghe attività nelle aree individuate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4. Non sono ammesse installazioni su aree private quando queste sono soggette a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, nonché nel caso in cui non sia presente un'area per la sosta dei veicoli degli utenti in prossimità dell'installazione.

5. La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale è attestato, entro sette giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, dal dirigente del settore competente. In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine il parere s'intenderà positivo.

Art. 7 – Temporanità e periodicità delle concessioni

1. L'occupazione di area pubblica da parte degli esercenti del Luna Park, dei Circhi e degli altri Spettacoli Viaggianti ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nella concessione.

2. La concessione può essere revocata per ragioni di sicurezza o ordine pubblico o in casi di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale debba disporre dell'area data in concessione. In quest'ultimo caso la Giunta Municipale può, in via eccezionale e compatibilmente con le dimensioni, la durata e la tipologia dell'occupazione, individuare un'area alternativa anche al di fuori delle aree individuate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

3. La concessione decade quando è revocata o non è rilasciata l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

4. In caso di revoca o decadenza il concessionario può recuperare le tariffe e/o canoni versati limitatamente al periodo di mancato utilizzo dell'area, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo da parte dell'Amministrazione. La richiesta di recupero non può essere presentata nel caso in cui venga individuata un'area alternativa.

5. Nella parte B dell'allegato 1 del presente regolamento sono individuati i periodi di tempo che devono intercorrere fra una concessione ed un'altra, nonché ulteriori limitazioni per l'utilizzo delle aree. La Giunta Comunale, in via sperimentale e provvisoria, può stabilire periodi diversi rispetto a quelli individuati.

Art. 8 – Orari

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire limitazioni degli orari delle attività dello spettacolo viaggiante e degli spettacoli circensi o, a seguito di concertazione con le associazioni di categoria, individuare orari minimi di apertura.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 50,00 e alla decurtazione di 10 punti dal punteggio eventualmente acquisito ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. In caso di reiterazione nel corso della stessa manifestazione la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti sono raddoppiati.

Art. 9 – Cauzione

1. Coloro che intendono installare attività disciplinate dal presente regolamento, su area pubblica, devono versare presso la tesoreria comunale, un deposito cauzionale. Tale deposito deve essere effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 33, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività. La cauzione è quantificata secondo la seguente ripartizione:

a) Piccole attrazioni	€ 200,00
b) Medie attrazioni	€ 400,00
c) Grandi attrazioni	€ 800,00
d) Piccoli complessi d'attrazione	€ 800,00
e) Altre attività dello spettacolo viaggiante su ruote	€ 800,00
f) Altre attività dello spettacolo viaggiante installate a terra	€ 2.500,00
g) Circhi	€ 2.500,00
h) Parchi divertimento organizzati con meno di 20 attrazioni (escluso piccole attrazioni a funzionamento semplice)	€ 2.500,00
i) Parchi divertimento organizzati con oltre 20 attrazioni (escluso piccole attrazioni a funzionamento semplice)	€ 5.000,00

2. Il Comune potrà recuperare da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione di danni causati dagli esercenti all'area occupata o ad altri beni comunali.

3. Il comune potrà recuperare da detto deposito anche somme dovute e non corrisposte nei termini previsti, per consumi idrici, energia elettrica, T.O.S.A.P. e T.A.R.I. ⁽¹⁾, nonché ogni altra somma di cui il Comune sia creditore, ivi comprese le somme previste per sanzioni amministrative.

4. L'atto di liquidazione relativo alla restituzione del deposito cauzionale verrà emesso entro 30 giorni dal termine della manifestazione, se al titolare della Licenza non dovrà essere applicata alcuna decurtazione. Nel caso in cui debba essere disposta una decurtazione, la restituzione del deposito cauzionale residuante sarà emesso entro 30 giorni dal termine dei relativi procedimenti.

5. Nel caso di installazioni su area privata o all'interno di feste organizzate da terzi, i singoli esercenti, in alternativa al versamento della cauzione, possono produrre un'assicurazione R.C.T. che garantisca da eventuali danni causati all'area pubblica e/o ad altri beni comunali.

Art. 10 – Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande è affidata al Servizio individuato negli atti di organizzazione interna del Comune.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL TRADIZIONALE LUNA PARK

Art. 11 – Durata del Luna Park ⁽¹⁾

1. Il tradizionale Luna Park si tiene nel periodo compreso tra l'ultima domenica del mese di ottobre e la seconda domenica del mese di novembre. Il Sindaco con apposito provvedimento può determinare variazioni alla durata della manifestazione, senza che ciò attribuisca alcun diritto, ai

frequentatori che usufruiranno di tale possibilità, nelle successive edizioni del Luna Park. Tali ed eventuali variazioni saranno comunicate agli interessati.

2. E' obbligatoria la presenza di tutti i concessionari nel periodo compreso fra l'apertura successiva alla fine del Luna Park di Pontedera (la quale coincide con la domenica seguente al mercoledì successivo al 18 ottobre, data in cui ricorre San Luca) e la data di chiusura del parco. Le date relative alla durata annuale, individuate con i suddetti criteri saranno comunicate ai concessionari con l'avvio del procedimento.

Art. 12 – Presentazione delle domande

1. Per ottenere la concessione delle aree nel tradizionale Luna Park, ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve far pervenire al Comune di Fucecchio un'istanza presentata con le modalità previste dalla normativa in vigore ed in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno.

2. Le domande trasmesse prima o dopo tale data saranno considerate inammissibili e dovranno essere archiviate con esito sfavorevole.

3. La domanda tesa ad ottenere la concessione di suolo pubblico dovrà contenere i seguenti dati:

- a) generalità complete del richiedente: dati anagrafici e codice fiscale;
- b) Indirizzo di posta elettronica certificata e numero telefonico;
- c) comunicazione degli estremi della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) Indicazione delle attrazioni con le quali intende partecipare al Luna Park, utilizzando la denominazione dall'elenco interministeriale previsto dall'art. 4 della legge n 337 del 1968 e specificando per ciascuna attività il numero del contrassegno di identificazione di cui all'art. 4 del D.M. 18/05/2007. Laddove l'elenco interministeriale preveda più varianti per una stessa denominazione (rotonde tiri vari, rotonde pesca, soggetti a dondolo, ecc.) dovrà essere espressamente indicato il tipo di gioco, l'oggetto o il soggetto utilizzato;
- e) estremi dell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. o in alternativa copia della suddetta;
- f) firma del richiedente, anche digitale se trasmessa in forma telematica.

4. Nel caso la domanda sia riferita all'attrazione novità oppure contenga richiesta di sostituzione, ovvero siano state apportate modifiche all'attrazione installata l'anno precedente, oltre ai dati di cui al comma 3 dovranno essere allegati:

- a) documentazione fotografica relativa all'attrazione;
- b) planimetria in scala 1/50 dell'attrazione;
- c) esatte misure d'ingombro dell'attrazione comprensive di pedane, sporgenze pensili e cassa;
- d) data di costruzione dell'attrazione.

5. Qualora una domanda non contenga uno dei dati di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento, allorché non ne sia già in possesso ⁽⁴⁾, ne richiede l'integrazione. La mancata integrazione entro il 31 agosto, trattandosi di elementi essenziali, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole ed esclusione dalla partecipazione al Luna Park per l'anno in corso.

6. Nel caso una domanda sia stata inviata per PEC e non sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, le richieste di integrazioni e di avvio del procedimento saranno trasmesse all'indirizzo di PEC risultante negli archivi della C.C.I.A.A.

Art. 13 – Presentazione documentazione

1. Entro il 30 settembre, ciascun richiedente deve far pervenire al protocollo del comune di Fucecchio la seguente documentazione:

- a) Autocertificazione dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;
- b) comunicazione del periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio dell'attrazione;
- c) Copia del collaudo annuale, per ciascuna attrazione, redatto da un professionista abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- d) Copia del certificato di assicurazione R.C.T. delle attrazioni. Il massimale polizza non dovrà essere inferiore a:
 - 1.000.000,00 di euro per le Grandi e le Medie attrazioni, così come individuate nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 337/68;
 - 500.000 euro per le Piccole attrazioni e per le Piccole attrazioni a funzionamento semplice, così come individuate nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 337/68;⁽¹⁾
- e) Versamento della cauzione prevista dall'art. 9 del presente regolamento. Qualora la richiesta di concessione di suolo pubblico preveda l'installazione di più attrazioni dovrà essere corrisposta la sola cauzione relativa all'attrazione che deve versare l'importo maggiore;
- f) comunicare il numero e le dimensioni delle carovane-abitazione e dei carriaggi, con indicazione dei relativi numeri di targa,
- g) Marche da bollo necessarie per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni;
- h) Copia della documentazione tecnica e del libretto dell'attività previsti dal DM 18/05/2007.

2. Il giorno precedente l'apertura del parco e comunque prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il richiedente deve presentare al Comune di Fucecchio la seguente documentazione:

- a) Bollettino attestante il pagamento della T.O.S.A.P. e della T.A.R.I.⁽¹⁾;
- b) Attestazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma del gestore, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 del DM 18/05/2007, oppure da professionista abilitato;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;
- d) elenco delle persone autorizzate dal concessionario, individuate fra le figure previste nell'art. 21 del presente regolamento, sotto la propria responsabilità alla conduzione dell'attività in caso di sua temporanea assenza.

3. In caso di mancata produzione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 la concessione non sarà rilasciata e il richiedente dovrà rimuovere l'attrazione, qualora fosse stata già installata, nei tempi e con le modalità indicate dal Comune.

4. Qualora i documenti di cui al comma 1 vengano presentati in ritardo ma comunque prima del 15 ottobre, fermo restando le sanzioni previste dal comma 6, la concessione potrà comunque essere rilasciata.

5. Nel caso in cui il libretto dell'attività previsto dal DM 18/05/2007 non fosse stato aggiornato, la concessione non potrà essere rilasciata fino al suo completo aggiornamento, che deve avvenire prima dell'inizio della manifestazione.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 50,00 e alla decurtazione di 5 punti dal punteggio eventualmente acquisito ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 14 – Organico di parco

1. All'interno delle aree di cui all'art. 4 l'Ufficio competente in base all'istruttoria effettuata, dovrà individuare gli spazi disponibili stabilendo le dimensioni ed il tipo di attrazione che possono essere installati sugli stessi.

2. L'individuazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio tra le attrazioni (destinate ai bambini, agli adolescenti, alle famiglie e agli adulti) nonché la massima funzionalità del parco stesso. Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

3. L'organico del Parco può essere soggetto a revisione in ogni tempo per motivi determinati da comprovata necessità.

Art. 15 – Criteri per la formazione della graduatorie, requisiti preferenziali e relativi punteggi

1. In sede di istruttoria il responsabile del servizio competente formerà tre distinte graduatorie, a loro volta suddivise per tipologia di attrazione (attrazioni piccole – medie - grandi), con le seguenti finalità:

- a) assegnazione di concessioni alle attrazioni abituali frequentatrici;
- b) assegnazione di concessioni di carattere occasionale;
- c) assegnazione di concessioni per attrazioni novità.

2. La formazione della graduatoria per il rilascio delle concessioni alle attrazioni abituali frequentatrici sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri

- a) Anzianità di frequenza dell'attrazione (ovvero con attrazione di cui sia stato autorizzata la sostituzione) alla medesima manifestazione: punti 10 per ogni anno (a decorrere dall'anno 1990);
- b) Anzianità di domanda per la medesima attrazione frequentatrice: punti 1 per ogni anno in cui l'attrazione non ha partecipato (a decorrere dall'anno 1990 fino a che non è divenuta abituale frequentatrice).

c) Fatto salvo il caso previsto dalla precedente lettera, la mancata partecipazione alla manifestazione di un'attrazione frequentatrice non comporterà la maturazione di alcun punteggio.

d) L'attrazione che sulla base dei criteri delle precedenti lettere, cumulati tra loro e decurtati da quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie del presente regolamento, raggiungerà almeno i 2/3 del punteggio massimo (10 punti per ogni anno a decorrere dal 1990), mantiene lo status di attrazione frequentatrice e avrà diritto all'installazione

3. La formazione della graduatoria per il rilascio delle concessioni di carattere occasionale sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Anzianità di domanda per l'attrazione con la quale si intende partecipare alla manifestazione: punti 1 per ogni anno di domanda a decorrere dall'anno 1990:

b) A parità di punteggio, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

c) In caso di ulteriore parità avrà priorità l'esercente che ha presentato per primo la domanda, rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.

d) la partecipazione al parco come concessionario occasionale comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito.

4. I criteri per la formazione della graduatoria per l'attrazione novità sono disciplinati nel successivo articolo 16.

5. L'interruzione della presentazione della domanda per più di due anni consecutivi comporta l'azzeramento di qualsiasi punteggio precedentemente acquisito. Ai fini del presente comma si considera interruzione della presentazione anche i casi in cui non vengano trasmesse le integrazioni richieste ovvero il caso di presentazione anticipata o tardiva.

Art. 16 – Attrazione novità

1. Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico dovrà essere individuata l'area per le attrazioni novità, nel rispetto degli spazi assegnati alle attrazioni frequentatrici.

2. La qualifica di "attrazione novità" è attribuibile ad una attrazione avente, sulla base dell'Elenco Interministeriale di cui all'art. 4 della Legge n.337/1968, tipologia e caratteristiche diverse da quelle frequentatrici nonché da tutte quelle che hanno partecipato nelle 5 edizioni precedenti del Luna Park. Tali attività dovranno appartenere alla categoria delle grandi attrazioni ed in mancanza alla categoria delle medie attrazioni dell'Elenco suddetto.

3. Qualora in sede di istruttoria vi sono più richieste per attrazione novità, l'Ufficio competente formerà una graduatoria specifica sulla base dei seguenti criteri:

a) maggior anzianità computata in base alle domande presentate senza interruzione negli anni precedenti a quello in corso, punti 1 per ogni anno di domanda (a decorrere dal 1990);

b) al punteggio del punto a) vengono aggiunti 20 punti qualora l'attrazione sia stata costruita da meno di 4 anni dal termine ultimo per la presentazione delle domande (31 luglio). Il punteggio

aggiuntivo viene perso trascorso 4 anni oppure quando il richiedente rinuncia per qualunque motivo all'installazione dell'attrazione novità, fatta eccezione per la rinuncia dovuta all'insufficiente dimensione dello spazio destinato all'installazione.

c) Una volta installata l'attrazione, il punteggio conseguito sommando le lettere a) e b) viene azzerato ed il punteggio aggiuntivo non sarà più attribuito. Il punteggio è azzerato anche in caso di rinuncia all'installazione quando la stessa non sia dovuta all'insufficiente dimensione dello spazio destinato all'installazione.

d) A parità di punteggio, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

e) In caso di ulteriore parità avrà priorità l'esercente che ha presentato per primo la domanda, rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.

4. In assenza di domande per attrazioni novità, potranno essere considerate tali, tramite ripescaggio, le attrazioni che hanno già partecipato al parco nelle 5 edizioni precedenti e che mancano dalla manifestazione da più anni. In caso di attrazioni che mancano dalla manifestazione dallo stesso anno, si applicano i criteri di cui ai punti a) e d) del comma precedente.

5. In mancanza di attrazioni novità o attrazioni che partecipano come ripescaggio potranno concorrere per l'assegnazione della concessione le piccole attrazioni secondo gli stessi criteri dei commi precedenti. Le medesime piccole attrazioni potranno essere installate qualora, in seguito all'installazione dell'attrazione novità o ripescaggio, residui uno spazio idoneo.

6. L'accoglimento delle domande di cui al presente articolo è subordinato alla compatibilità delle stesse con le dimensioni dell'area destinata alle novità.

Art. 17 – Piccole attrazioni a funzionamento semplice

1. Fatta eccezione per attrazioni che sono riconosciute frequentatrici, le quali sono disciplinate dall'art. 15, le concessioni di posteggio per le installazioni delle piccole attrazioni a funzionamento semplice non possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza e di domanda.

2. Le concessioni relative alle piccole attrazioni a funzionamento semplice saranno assegnate tenuto conto dei seguenti criteri e condizioni:

a) La richiesta di installazione deve esser presentata nei termini e con le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento;

b) Devono essere registrate a nome di un assegnatario di concessione per l'installazione di attrazione per l'anno in corso;

c) Il richiedente deve far pervenire tutta la documentazione prevista dagli artt. 12 e 13 del presente regolamento;

d) Devono essere installate nello spazio concesso per l'attrazione principale o nelle immediate vicinanze, sempre che l'installazione non sia di pregiudizio per la collocazione e la funzionalità delle attrazioni di altri concessionari oppure incida sui passaggi di sicurezza;

e) Non devono occupare una superficie superiore a 3 mq.

f) Fatta eccezione per le piccole attrazioni a funzionamento semplice frequentatrici, ogni esercente, indipendentemente dal numero di attrazioni possedute, potrà installare soltanto una piccola attrazione a funzionamento semplice.

g) Qualora vi sia un solo spazio disponibile nelle immediate vicinanze di due o più concessionari avrà la priorità all'installazione l'esercente la cui domanda sia pervenuta per prima al protocollo dell'Ente, rilevabile dal numero di protocollo stesso.

Art. 18 – Aspettativa e mancata partecipazione

1. La frequenza al Luna Park è obbligatoria per tutti gli esercenti titolari di attrazione frequentatrice.

2. L'esercente che intende chiedere l'aspettativa, anche al fine di poter espletare la propria attività in altra località, è tenuto a presentare istanza formale diretta al Sindaco entro il 15 settembre dell'anno a cui si riferisce la domanda. L'aspettativa è concessa agli esercenti che abbiano già partecipato ad almeno 2 manifestazioni e non potrà essere successivamente richiesta prima di aver partecipato alle 2 successive edizioni della manifestazione oggetto dell'aspettativa. La mancata presentazione della domanda è parificata alla richiesta di aspettativa per coloro che hanno diritto ad usufruirne.

3. Indipendentemente dall'aver usufruito dell'aspettativa, qualora l'attività sia svolta in forma di impresa individuale, l'esercente può chiedere di non partecipare al Luna Park per i seguenti motivi:

- a) infortunio o malattia da certificarsi al comune;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del d.l. 151/2001.

4. L'aspettativa e la mancata partecipazione, se esercitate nel rispetto del presente articolo e di ogni altra normativa vigente in materia, non comportano la perdita del punteggio già maturato fino all'edizione precedente.

5. Nel caso in cui l'assenza non venga comunicata, non venga comunicata nei termini previsti dal comma 3, oppure risulti non giustificata, l'esercente sarà escluso dalla partecipazione al Luna Park per l'anno successivo con l'attrazione o le attrazioni che non sono state installate. L'assenza si intende giustificata in tutti i casi di cui al comma 3 e nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore adeguatamente documentati. La mancata partecipazione non giustificata nell'anno successivo a quello dell'esclusione, comporta l'azzeramento del punteggio dell'attrazione.

6. Le aree che in seguito alla concessione di aspettativa o alla mancata partecipazione si rendono libere, almeno 15 giorni prima dell'inizio del Luna Park, saranno assegnate, fermo restando il rispetto dell'organico di parco, in base alle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento. Qualora la mancata partecipazione venga comunicata dopo il suddetto termine di 15 giorni, il Servizio competente procederà ad una nuova assegnazione solo ciò è compatibile con l'attività istruttoria in corso.

Art. 19 – Convocazione delle organizzazioni di categoria

1. Ultimata l'istruttoria sulle domande, l'Ufficio competente comunica alle organizzazioni di categoria la graduatoria degli assegnatari delle aree per l'anno in corso ed ogni altra eventuale decisione. I rappresentanti di dette organizzazioni potranno avanzare osservazioni o chiedere incontri chiarificatori.

Art. 20 – Durata della concessione

1. La durata è stabilita nella concessione medesima nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 21 – Conduzione dell'attrazione

1. Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire le attrazioni personalmente. Ferme restando le responsabilità, civili, penali e amministrative il suddetto può delegare come responsabile della conduzione dell'attrazione, una persona maggiorenne, appartenente alle seguenti categorie:

- a) parenti o affini fino al secondo grado;
- b) persone conviventi con il titolare della concessione e inserite nel suo stato di famiglia;
- c) dipendenti;
- d) per le assenze di breve durata, da collaboratori occasionali individuati fra gli altri esercenti del Luna Park.

2. All'atto della consegna della documentazione prevista dall'art. 13 del presente regolamento, il titolare della concessione dovrà presentare un'attestazione sottoscritta, per conferma, anche dal delegato, sull'avvenuta formazione del delegato stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

3. È vietata ogni sub concessione delle aree. In caso di violazione di quest'ultimo divieto, si procederà alla revoca della concessione per l'anno in corso e all'esclusione per le due successive edizioni della manifestazione. La mancata partecipazione non giustificata nell'anno successivo a quelli dell'esclusione, comporta l'azzeramento del punteggio dell'attrazione. Sia al titolare della concessione che al sub-concessionario si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 150,00.

4. Chiunque fa condurre l'attrazione da un minorenne è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 150,00 e alla decurtazione di 20 punti dal punteggio eventualmente acquisito ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. In caso di reiterazione nel corso della stessa manifestazione la decurtazione dei punti è raddoppiata.

5. Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 lettera d, fa condurre l'attrazione ad una persona maggiorenne appartenente alle categorie individuate nelle lettere a, b e c del comma 1 senza aver presentato l'attestazione sottoscritta di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 50,00.

6. Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1 lettera d, fa condurre l'attrazione ad una persona maggiorenne non appartenente alle categorie individuate nelle lettere a, b e c del comma 1 e senza aver presentato l'attestazione sottoscritta di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 150,00 e alla decurtazione di 20 punti dal punteggio eventualmente acquisito ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. In caso di reiterazione nel corso della stessa manifestazione la decurtazione dei punti è raddoppiata.

Art. 22 – Obblighi del concessionario

1. Oltre al rispetto delle norme di legge e delle altre disposizioni del regolamento, il concessionario di area nel parco divertimento dovrà in particolare:

- a) ottemperare alle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza, tra cui anche quelle relative all'esercizio e alla collocazione delle attrazioni nonché quelle relative all'orario di apertura e chiusura al pubblico;
- b) produrre la documentazione di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento e ogni altro documento e certificazione richiesto dal Comune;
- c) provvedere al pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico;
- d) installare l'attrazione autorizzata e non altre, nello spazio assegnato;
- e) evitare di collocare cartelli e qualsiasi altro oggetto o struttura anche a fini pubblicitari al di fuori dello spazio assegnato;
- f) provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
- g) Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, l'utilizzatore di apparecchi sonori a scopo di imbonimento anche per la diffusione di musiche deve regolare il volume in modo da non superare la normale tollerabilità e non recare molestia o disturbo. Salvo il caso in cui il suono venga misurato con una strumentazione tecnica, una emissione sonora si considera sempre intollerabile quando impedisce a due persone che dialogano a distanza di due metri, con tono regolare, di distinguere le parole dell'interlocutore.
- h) tenere pulito lo spazio adiacente all'attrazione nonché all'abitazione.
- i) mantenere in condizioni di decoro, in perfetta efficienza e funzionalità le attrazioni.
- j) tenere completamente e ininterrottamente illuminate le attrazioni, secondo gli orari e le modalità stabilite nell'ordinanza di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. Il concessionario deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'assoluta incolumità dei visitatori.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere e, f, h, e j è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 50,00

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera a è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 50,00, salvo che l'ordinanza del Sindaco non disponga diversamente.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera d è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00 e alla decurtazione di 20 punti dal punteggio acquisito dall'attrazione frequentatrice. E' previsto l'obbligo dei disinstallare l'attrazione con esclusione dal parco per l'anno in corso.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 100,00 e alla decurtazione di 10 punti dal punteggio eventualmente acquisito ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. In caso di reiterazione nel corso della stessa manifestazione la decurtazione dei punti è raddoppiata.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 150,00 e alla decurtazione di 10 punti dal punteggio eventualmente acquisito ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 23 – Subingresso e successione

1. In caso di decesso del titolare dell'attrazione i diritti relativi all'anzianità di frequenza, maturata nel corso delle manifestazioni, saranno riconosciuti al coniuge o al parente in linea retta o affine in linea retta che subentrerà nell'esercizio delle singole attrazioni di cui era titolare il *de cuius*, purché l'erede produca idonea documentazione entro 12 mesi dalla data di decesso, unitamente a copia della volturazione dell'atto di registrazione dell'attrazione di cui al D.M. 18/05/2007. Colui che subentra aggiungerà al punteggio a lui spettante dall'edizione del subentro, sulla base dei criteri di cui all'art. 15, quello maturato dal *de cuius* al momento della morte. In caso di pluralità di eredi sarà ritenuto idoneo, ai fini dell'individuazione del nuovo gestore, un atto, sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi un unico successore nella gestione della/e attrazione/i.

2. In caso di subingresso per atto tra vivi, al subentrante viene riconosciuto, oltre al punteggio spettante allo stesso dall'edizione del subingresso, quello maturato dal precedente titolare in base ai criteri di cui all'art. 15, sempre che il medesimo subentrante produca documentazione idonea a provare il subingresso, unitamente a copia della volturazione dell'atto di registrazione dell'attrazione di cui al D.M. 18/05/2007.

3. La mancata comunicazione della documentazione di cui ai commi precedenti, comporta l'esclusione dalla partecipazione al Luna Park per l'anno successivo.

Art. 24 – Sostituzione dell'attrazione

1. E' consentita la sostituzione di un'attrazione frequentatrice alle seguenti condizioni:

- a) la sostituzione deve essere richiesta entro il termine ultimo per la presentazione della domanda (31 luglio), oppure entro il termine ultimo per le integrazioni della domanda (31 agosto) se entro il 31 luglio era stata presentata la richiesta per l'attrazione sostituita;

- b) la nuova attrazione deve appartenere allo stesso tipo di quella sostituita oppure, al fine di diversificare l'offerta ludica, deve essere di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel Luna Park;
 - c) le misure di ingombro della nuova attrazione devono essere inalterate, oppure minori rispetto a quelle dell'attrazione installata nell'anno precedente;
 - d) la forma geometrica della nuova attrazione deve essere compatibile con l'area concessa per l'attrazione installata nell'anno precedente;
 - e) la nuova attrazione deve essere compatibile con la formazione dell'organico secondo le finalità dell'art. 14 del presente regolamento,
2. In caso di sostituzione il punteggio di cui all'art. 15 rimane inalterato.
3. Le categorie ed i tipi delle attrazioni sono definiti nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68.
4. Qualora ci siano più richieste di sostituzione tra loro concorrenti, a parità di requisiti sarà data la priorità al titolare dell'attrazione avente il punteggio più elevato rispetto alla graduatoria di cui all'art. 15. A parità di punteggio, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. In caso di ulteriore parità avrà priorità l'esercente che ha presentato per primo la domanda, rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.
5. In deroga a quanto prescritto dal comma 1 lettera b), fermo restando il rispetto dell'organico del Luna Park e delle altre condizioni di cui allo stesso comma, è consentita la contemporanea sostituzione di due o più attrazioni frequentatrici, di proprietà di diversi esercenti, con inversione della tipologia, alle seguenti condizioni:
- a) le dimensioni delle attrazioni devono essere identiche o minori rispetto a quelle delle precedenti attrazioni installate;
 - b) ogni esercente mantiene il punteggio posseduto dalla vecchia attrazione che viene trasferito sulla nuova.
6. Non è consentito sostituire un'attrazione con due o più attrazioni. E' invece ammissibile sostituire più attrazioni con un'unica attrazione alle seguenti condizioni:
- a) la sostituzione deve essere richiesta entro il termine ultimo per la presentazione della domanda (31 luglio), oppure entro il termine ultimo per le integrazioni della domanda (31 agosto) se entro il 31 luglio era stata presentata la richiesta per le attrazioni da sostituire;
 - b) la nuova attrazione deve appartenere allo stesso tipo di una di quelle sostituite oppure, al fine di diversificare l'offerta ludica, deve essere di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel Luna Park;
 - c) le misure di ingombro della nuova attrazione devono essere inalterate, oppure minori rispetto a quelle delle attrazioni installate nell'anno precedente;
 - d) la forma geometrica della nuova attrazione deve essere compatibile con l'area che risulterà disponibile in seguito alla formazione dell'organico e del parco ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;

e) qualora, al momento della formazione dell'organico, le aree occupate negli anni precedenti dalle attrazioni sostituite non siano riunibili in un'unica area a disposizione del richiedente, la domanda sarà rigettata;

f) la nuova attrazione deve essere compatibile con la formazione dell'organico secondo le finalità dell'art. 14 del presente regolamento. ⁽⁴⁾

7. In deroga a quanto prescritto al comma 1 lettera a), qualora l'attrazione per la quale era stata richiesta la concessione sia inutilizzabile a causa di eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore, ne è consentita la sostituzione con una dello stesso tipo oppure con una diversa da quelle esistenti nel luna Park, purché appartenente alla medesima tipologia (destinate ai bambini, mestieri a premio, ecc.) e compatibile con le dimensioni e la forma geometrica di quella sostituita. Tali eventi dovranno essere provati mediante documentazione idonea. La nuova attrazione deve essere gestita direttamente dal concessionario. La domanda di sostituzione può essere presentata fino al giorno antecedente l'inizio del tradizionale Luna Park, allegando i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove attesti che l'attrazione per la quale viene richiesta la sostituzione non sarà installata in alcun luogo nel periodo del Luna Park di Fucecchio;

b) autorizzazione comunale comprendente la suddetta attrazione;

c) atto di volturazione o presa d'atto del Comune che ha proceduto alla registrazione dell'attrazione ai sensi del DM 18/05/2007, oppure atto di registrazione nel caso in cui il richiedente sia già titolare dell'attrazione.

Art. 25 – Installazione e smontaggio delle attrazioni

1. Per il montaggio delle attrazioni sono riservati i 3 giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per l'apertura del parco.

2. Qualora siano previsti più ingressi, coloro che accedono al parco, quando questo è funzionante, dovranno evitare qualsiasi pericolo per gli utenti. In particolare non dovranno essere lasciate strutture incustodite, tombini aperti non sorvegliati, allacci incompleti, ostacoli o elementi di pericolo.

3. È vietato iniziare l'installazione senza essere in possesso dell'assenso dell'Ufficio competente.

4. È vietato installare o modificare la disposizione delle attrazioni dopo la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

5. È vietato iniziare lo smontaggio, anche parziale, delle attrazioni prima della chiusura del parco.

6. Per lo smontaggio delle attrazioni sono riservati i 3 giorni immediatamente successivi alla chiusura del parco. Qualsiasi occupazione mantenuta dopo tale termine, non esplicitamente autorizzata, sarà considerata abusiva.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 150,00 e alla decurtazione di 10 punti dal punteggio eventualmente acquisito ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 50,00.

Art. 26 – Carovane abitazione e carriaggi

1. Nell'area del Luna Park è vietata la sosta di qualsiasi autoveicolo, rimorchio e/o altra attrezzatura non strettamente indispensabile per l'esercizio dell'attività, ivi compresi generatori di corrente elettrica, salvo deroghe per comprovate e documentate necessità, concesse da parte dell'Ufficio competente.

2. La sistemazione delle carovane-abitazione e dei carriaggi, ha luogo nelle aree e nei periodi di tempo individuati con provvedimento del Sindaco. Nello stesso provvedimento, il Sindaco può stabilire specifiche modalità di comportamento o disposizioni in relazione allo stazionamento e alla presenza delle persone nelle abitazioni.

3. Nell'area stabilita potranno trovare posto solo le abitazioni e i carriaggi degli esercenti partecipanti alla manifestazione. Il Sindaco può, eventualmente, autorizzare gli esercenti a prolungare il periodo di sosta oltre il termine della manifestazione, sia per favorire la frequenza scolastica dei figli degli esercenti stessi, sia nell'attesa che gli stessi possano accedere a parchi che si aprono in date immediatamente successive, sia per sopravvenute cause di forza maggiore. *Il periodo massimo di sosta nell'area urbana di Fucecchio non potrà in ogni caso superare un mese.*
(1)

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 100,00.

TITOLO III – SINGOLE ATTRAZIONI E PARCHI DIVERTIMENTI ORGANIZZATI

Art. 27 – Parchi di divertimento organizzati

1. La Giunta Comunale, in caso di richiesta, può istituire parchi di divertimento organizzati, individuando le modalità di svolgimento.

2. Tra lo svolgimento del Luna Park tradizionale e un parco di divertimento organizzato, nonché fra un parco di divertimento e l'altro devono trascorrere almeno 90 giorni dalla fine dell'uno all'inizio dell'altro.

3. La durata della concessione non potrà essere superiore a 15 giorni.

4. La concessione delle aree per l'installazione e l'esercizio dei parchi organizzati verrà rilasciata all'esercente che rivesta la qualità di organizzatore.

5. In caso di più domande relative allo stesso periodo verrà data preferenza all'organizzatore che ha presentato domanda anteriormente in base al numero di protocollo per l'anno corrente.

6. L'organizzatore deve far pervenire al Comune di Fucecchio un'istanza presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dalla normativa in vigore ed in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e

comunque almeno 90 giorni prima di tale data. Nella domanda dovrà essere precisato il periodo di tempo per cui si richiede la concessione e quello occorrente al montaggio e smontaggio delle attrazioni. Alla stessa dovranno essere allegati:

- a) una relazione tecnica dove siano precisate le modalità di svolgimento del parco,
- b) una planimetria in scala 1/500
- c) l'elenco delle attrazioni che dovranno partecipare al parco;
- d) la dimensione dell'area per la sosta delle carovane e dei carriaggi.

7. In caso di accoglimento della richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 20 giorni prima della data in cui è prevista l'occupazione dell'area, la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica indicante le modalità di svolgimento della manifestazione con precisazione della normativa vigente presa a riferimento, delle vie di esodo, degli impianti di estinzione incendi nonché l'elenco delle attrazioni che parteciperanno al parco utilizzando la denominazione dall'elenco interministeriale previsto dall'art. 4 della legge n. 337 del 1968 e specificando per ciascuna attività il numero del contrassegno di identificazione di cui all'art. 4 del D.M. 18/05/2007 ed i relativi gestori;
- b) Elaborati grafici definitivi in scala 1/200;
- c) collaudi annuali, assicurazione R.C.T., di ciascuna attrazione;
- d) autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. di ciascun gestore dove siano incluse le attrazioni partecipanti al parco;
- e) le dimensioni ed i numeri di targa delle carovane;
- f) autocertificazione requisiti morali dell'organizzatore e di ciascun esercente;
- g) versamento cauzione;
- h) marche da bollo necessarie per il rilascio della concessione di suolo pubblico e delle licenze personali per ciascun esercente;
- i) ogni altro documento che l'Ufficio competente per l'istruttoria potrà richiedere.

8. Prima dell'intervento della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l'organizzatore dovrà consegnare:

- a) Bollettino attestante il pagamento della T.O.S.A.P. e della T.A.R.I. ⁽¹⁾;
- b) Attestazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma del gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del DM 18/05/2007, oppure da professionista abilitato;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;
- d) attestazioni a firma dei singoli gestori di ciascuna attività che intendono essere coadiuvati da un conduttore, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Le attestazioni dovranno essere sottoscritte, per conferma, anche dal conduttore.

9. Qualora l'organizzatore preveda il superamento dei limiti acustici previsti nella zona ove si svolgerà il parco, dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione in deroga.

10. L'Ufficio rilascerà la concessione di suolo pubblico al soggetto organizzatore e la licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ad ogni singolo esercente.

11. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le norme che regolano il Luna Park annuali per quanto compatibili.

12. In caso di violazione a quanto previsto dagli articoli 8, 13, 21, 22, 25 e 26 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste nelle stesse norme.

Art. 28 – Concessione di aree per l'installazione di singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni.

1. Per ottenere la concessione per l'installazione di una singola attrazione dello spettacolo viaggiante o di un piccolo complesso di attrazioni, il titolare o legale rappresentante deve far pervenire al comune di Fucecchio un'istanza presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dalla vigente normativa ed in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e comunque almeno 30 giorni prima di tale data.

2. I contenuti della domanda e i documenti da presentare sono i medesimi di quelli previsti dagli articoli 12 e 13.

3. In caso di più domande concomitanti per lo stesso periodo e per la stessa area sarà data priorità all'esercente la cui domanda sia giunta per prima al protocollo del Comune in base al numero di protocollo stesso.

4. La concessione di aree per l'installazione di singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni è soggetta al rispetto degli art. 21 (conduzione dell'attrazione), 22 (obblighi del concessionario) e 25 (installazione e smontaggio delle attrazioni) del presente regolamento.

5. La concessione potrà avere una durata massima di 30 giorni, prorogabili fino a 45 se la concessione ricade nel periodo natalizio o pasquale. La Giunta Comunale, per le richieste di installazione all'interno del Centro Storico, al fine di rivitalizzare lo stesso, può estendere il periodo di concessione fino ad un massimo di 60 giorni. ⁽⁴⁾

6. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le norme che regolano il Luna Park annuali per quanto compatibili, fatta eccezione per la sosta delle carovane abitazione per le quali non è consentito l'utilizzo delle aree poste nell'area urbana del capoluogo. ⁽⁴⁾

7. In caso di violazione a quanto previsto dagli articoli 8, 13, 21, 22, 25 e 26 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste nelle stesse norme.

Art. 29 – Installazioni in occasione di feste organizzate da terzi

1. In occasione di feste private organizzate su suolo pubblico, quali festival politici, festival musicali, sagre, feste di contrada e similari, può essere autorizzata l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazione. In tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà formulare la richiesta anche per i singoli esercenti dello spettacolo viaggiante.

2. Le singole attrazioni o i complessi di attrazione dovranno essere rappresentati e descritti nella planimetria generale nonché nella relazione tecnica relativa alla manifestazione ospitante, da presentare agli Uffici competenti ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
3. I singoli esercenti dovranno presentare la documentazione prevista dagli articoli 12 e 13.
4. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo nell'ambito di feste organizzate da terzi, non potrà formare oggetto di alcuna graduatoria.
5. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le norme che regolano il Luna Park annuali per quanto compatibili.
6. In caso di violazione a quanto previsto dagli articoli 8, 13, 21, 22, 25 e 26 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste nelle stesse norme.

TITOLO IV – CIRCHI EQUESTRI

Art. 30 - Categorie

1. Ai fini del presente regolamento i circhi sono classificati nelle seguenti 3 categorie:
 - a) circhi di grande dimensione, strutture con oltre 700 posti a sedere;
 - b) circhi di media dimensione, strutture con oltre 200 posti e fino a 700 posti a sedere;
 - c) circhi di piccola dimensione, strutture fino a 200 posti a sedere.

Art. 31 - Presentazione delle domande

1. Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre, il titolare o legale rappresentante deve far pervenire al comune di Fucecchio un'istanza in bollo presentata con le modalità previste dalla normativa vigente, non prima di un anno dalla data di installazione delle strutture e comunque almeno 90 giorni prima di tale data.
2. Le domande spedite o presentate prima di tale periodo saranno considerate inammissibili e dovranno essere archiviate con esito sfavorevole.
3. Le domande spedite o presentate dopo tale data ma comunque prima di 30 giorni dalla data di installazione, saranno prese in considerazione esclusivamente in caso di assenza di domande pervenute nei tempi previsti dal comma precedente o in caso di loro rinuncia.
4. Le domande spedite o presentate dopo il termine ultimo previsto dal comma 3 saranno considerate inammissibili e dovranno essere archiviate con esito sfavorevole.
5. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale e codice fiscale;
 - b) Gli estremi della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - c) Indirizzo di posta elettronica certificata e numero telefonico;
 - d) Denominazione del circo come risulta dal titolo abilitativo posseduto;
 - e) Capienza massima di spettatori della struttura circense;
 - f) Precisazione se il circo possiede animali;

g) Periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio. Il richiedente potrà indicare un intervallo massimo di trenta giorni all'interno dei quali potrà scegliere il periodo degli spettacoli;

h) Misura in mq dell'area che si intende occupare, precisando l'area destinata agli spettacoli e quella necessaria per le carovane abitazione e per i carriaggi.

6. Qualora una domanda non contenga uno dei dati di cui ai commi precedenti il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione con l'avvio del procedimento, avvisando il richiedente che trattandosi di elementi essenziali, la mancata integrazione entro il termine fissato dallo stesso responsabile, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole senza la necessità di effettuare alcuna successiva comunicazione.

Art. 32 – Criteri di concessione

1. In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo avrà priorità il circo di maggiore importanza tenuto conto delle categorie di cui all'art. 30.

2. In caso di concorrenza fra domande presentate da imprese circensi della medesima categoria, la priorità sarà riconosciuta all'impresa che manca da più tempo sulla piazza di Fucecchio. In caso di parità sarà riconosciuta all'istanza che è stata inviata per prima in base al numero di protocollo assegnato.

3. La concessione dell'area avrà una durata massima di 10 giorni e potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di ulteriori 5 giorni. Fra una concessione e l'altra dovranno intercorrere almeno 15 giorni.

Art. 33 – Comunicazione esito delle domande

1. Il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria delle domande almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione, per le domande presentate entro il termine di cui all'art. 31 c 1 e almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione per domande presentate entro il termine di cui all'articolo 31 c. 3.

2. In caso di esito positivo, Il Responsabile del procedimento invita il richiedente a versare un anticipo del deposito cauzionale di euro 200,00. Il mancato versamento del deposito cauzionale entro i termini fissati dal Comune, comporta il diniego all'istanza. In caso di rinuncia all'installazione, fatta eccezione per i casi di forza maggiore idoneamente documentati, la cifra del deposito cauzionale verrà introitata dal Comune a titolo di penale.

3. In caso di rinuncia all'installazione, fatta eccezione per i casi di forza maggiore idoneamente documentati, il Circo sarà escluso dalla concessione di plateatico sul territorio del Comune di Fucecchio per due anni a decorrere dal giorno della rinuncia.

4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 1 il Responsabile del procedimento, indica il termine ultimo per la presentazione della documentazione tecnica da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per ottenere il parere di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

a) autocertificazione dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;

- b) comunicazione del periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture circensi;
- c) copia del collaudo annuale, redatto da un professionista abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- d) copia del certificato di assicurazione R.C.T. Il massimale polizza non dovrà essere inferiore ad 1.000.000,00 di euro;
- e) versamento della cauzione prevista dall'art. 9 del presente regolamento;
- f) numero e le dimensioni delle carovane-abitazione e dei carriaggi, con indicazione dei relativi numeri di targa;
- g) Marche da bollo necessarie per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni;
- h) Copia della documentazione tecnica e del libretto dell'attività previsti dal DM 18/05/2007.

5. La mancata presentazione o la consegna incompleta della documentazione di cui al comma precedente entro il termine ultimo, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole e l'applicazione di quanto previsto al comma 2.

6. Il giorno precedente l'inizio degli spettacoli e comunque prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il richiedente deve presentare al Comune di Fucecchio la seguente documentazione:

- a) Bollettino attestante il pagamento della T.O.S.A.P. e della T.A.R.I. ⁽¹⁾;
- b) Attestazione di corretto montaggio delle strutture;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;

7. Nel caso in cui il libretto dell'attività previsto dal DM 18/05/2007 non fosse stato aggiornato, la concessione non potrà essere rilasciata fino al suo completo aggiornamento.

8. La mancata presentazione o la consegna incompleta della suddetta documentazione entro il termine ultimo, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole e l'applicazione di quanto previsto al comma 2.

Art. 34 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere costantemente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve osservare tutte le norme per lo smaltimento dei rifiuti, vigenti nel territorio Comunale, accollandosi il pagamento delle tariffe previste dal gestore. Per lo smaltimento dei rifiuti non trattati dal Concessionario del pubblico servizio di raccolta, dovrà rivolgersi ad imprese autorizzate e conservare la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti stessi.

2. Il titolare del circo, con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà aver ottenuto il nulla-osta igienico-veterinario rilasciato dalla competente Azienda U.S.L.

3. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

4. Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti nella concessione. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. Qualora l'area risultasse essere stata manomessa o non venisse restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, ovvero fossero stati danneggiati altri beni pubblici, gli uffici comunali competenti inviteranno il concessionario al ripristino, ove possibile, in caso contrario lo effettueranno direttamente anche tramite impresa specializzata e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste e con eventuale rivalsa sulla cauzione versata.

5. Chiunque viola i commi 1 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 150,00.

TITOLO V – ARTE E SPETTACOLO DI STRADA

Art. 35 – Arte e spettacolo di strada

1. L'arte e lo spettacolo di strada è disciplinato dal regolamento comunale di Polizia Urbana.

TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 36 – Altre attività dello spettacolo viaggiante

1. Per tutte le altre attività dello spettacolo viaggiante si applicano, per quanto compatibili le norme previste dal titolo IV.

TITOLO VII – VIGILANZA, SANZIONI, PENALI E DECADENZE

Art. 37 – Attività di vigilanza

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 38– Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, alla legge 24.11.1981, n. 689, alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81 e al Regolamento sulle sanzioni amministrative del Comune di Fucecchio.

2. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni sindacali o dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione.

3. Qualora gli illeciti previsti dal precedente comma costituiscano anche violazione a norme di legge, le sanzioni previste dal presente regolamento sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste dalla legge.

TITOLO VIII – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Art. 39 – Attività complementari ai parchi divertimento

1. Sono considerate attività complementari ai parchi di divertimento i banchi e gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "alimenti e bevande" attrezzati o compatibili per l'attività al seguito dei parchi di divertimento ed inseriti all'interno delle aree dei parchi stessi.
2. La collocazione tali attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
3. Le attività commerciali operanti nel parco sono sottoposte alla disciplina dalla L.R. 28/2005 e successive modificazioni. Dette attività devono inoltre osservare le norme di cui al presente regolamento per quanto compatibili e le specifiche norme di prevenzione incendi per le attività operanti all'interno dei parchi di divertimento.
4. All'interno del Luna Park tradizionale sono previste n. 3 attività complementari. La superficie totale occupata dalle suddette attività è di 16 mq.: due delle quali di 2 mq. ciascuna ed una di 12 mq..

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Norme transitorie

1. Le richieste di rilascio di concessione di suolo pubblico ricevute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e conformi al precedente regolamento sono considerate valide senza necessità di integrazioni, fermo restando l'obbligo, da parte dell'esercente, di presentare la documentazione conforme alle norme del presente regolamento.
2. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 1 dell'art. 12 entrerà in vigore il 01/01/2014, mentre per l'edizione del Luna Park 2013 il termine di presentazione della domanda scadrà il 15/09/2013. Il termine per la presentazione della documentazione prevista nell'art. 13 e delle integrazioni scadrà il 05/10/2013. Il massimale della polizza assicurativa prevista dall'art. 13 c. 1 lett. D) si applicherà dal 01/01/2014.
3. Gli effetti derivanti da decadenze, decurtazioni o azzeramenti di punteggi decorrono dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo online del Comune di Fucecchio; da tale data è abrogato il precedente regolamento per le modalità di concessione delle aree disponibili per l'installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 16/06/1997 e modificato con deliberazioni n. 95 del 25/10/2002 e n. 125 del 20/12/2004.

ALLEGATO 1

PARTE A: elenco delle aree comunali disponibili per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di attività circensi

1. Area destinata per lo svolgimento del Luna Park annuale e per i Parchi di divertimento organizzati:
 - a) Piazza Aldo Moro.
2. Area destinata per l'installazione di piccoli complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante:
 - a) Piazza Aldo Moro;
 - b) Piazza Sandro Pertini.
 - c) Piazza Giuseppe Montanelli.
3. Area destinata per l'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante:
 - a) Piazza Aldo Moro;
 - b) Piazza Sandro Pertini;
 - c) Piazza Giuseppe Montanelli;
 - d) Piazza 23 Agosto – Loc. Massarella;
 - e) Piazza Sabatino Giani – Loc. Ponte a Cappiano
4. Area destinata all'installazione di Circhi:
 - a) area antistante via F.lli Rosselli, ubicata dalla parte opposta di Piazza A. Moro, limitatamente allo spazio situato tra la recinzione lungo la citata strada e la staccionata ubicata prima della ripa.
5. Area destinata per l'installazione delle altre attività dello spettacolo viaggiante, che comportano la perforazione del suolo pubblico per il posizionamento ed il fissaggio delle strutture:
 - a) area antistante via F.lli Rosselli, ubicata dalla parte opposta di Piazza A. Moro, limitatamente allo spazio situato tra la recinzione lungo la citata strada e la staccionata ubicata prima della ripa.
6. Area destinata per l'installazione delle altre attività dello spettacolo viaggiante, che non comportano la perforazione del suolo pubblico per il posizionamento ed il fissaggio delle strutture:
 - a) Piazza Aldo Moro;
 - b) Piazza Sandro Pertini.

PARTE B: limitazioni alle installazioni di attività di spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di attività circensi

1. L'installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante in Piazza Montanelli è limitato al periodo Natalizio e Pasquale. Nel caso di installazione di singole attrazioni queste dovranno prioritariamente appartenere alla categoria delle "giostrine per

bambini”. Nel caso invece di installazione di piccoli complessi di attrazioni, non si dovrà superare il numero di tre ed una dovrà prioritariamente appartenere alla categoria delle “giostrine per bambini” e, nel periodo natalizio, una alla categoria delle “piste di ghiaccio”. Si considerano giostrine per bambini:

- a) GIOSTRA CAVALLI GALOPPANTI PER BAMBINI ED ADULTI;
- b) GIOSTRINA LAGUNARE AZIONATA A MOTORE;
- c) GIOSTRINA RODEO AZIONATA A MOTORE;
- d) GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE.

2. Fermo restando che durante lo svolgimento del Luna Park annuale è consentito installare in Piazza A. Moro esclusivamente le attrazioni previste nell’organico di cui all’art 14 del Regolamento, la stessa non può essere utilizzata per l’installazione di qualsiasi attività dello spettacolo viaggiante nei seguenti periodi:

- a) Nei trenta giorni antecedenti e nei quindici giorni successivi allo svolgimento del tradizionale Luna Park;
- b) Nei quindici giorni antecedenti, nella settimana successiva e durante lo svolgimento di qualsiasi evento collaterale al Palio delle Contrade che si svolge all’interno della Buca del Palio;
- c) Nei quindici giorni antecedenti, nei quindici giorni successivi e durante lo svolgimento della manifestazione denominata Palio delle Contrade;
- d) Nei quindici giorni antecedenti, nei quindici giorni successivi e durante lo svolgimento della manifestazione denominata “Marea”;
- e) in contemporanea a Festival Politici o altre manifestazioni ricorrenti che si tengono all’interno della Buca del Palio.

3. L’area antistante via F.lli Rosselli, ubicata dalla parte opposta di Piazza A. Moro, limitatamente allo spazio situato tra la recinzione lungo la citata strada e la staccionata ubicata prima della ripa, non può essere utilizzata per l’installazione dei circhi nei seguenti periodi:

- a) Nella settimana antecedente, nella settimana successiva ed in contemporanea allo svolgimento del Tradizionale Luna Park;
- b) Nei quindici giorni antecedenti, nella settimana successiva e durante lo svolgimento di qualsiasi evento collaterale al Palio delle Contrade che si svolge all’interno della Buca del Palio;
- c) Nei quindici giorni antecedenti, nei quindici giorni successivi e durante lo svolgimento della manifestazione denominata Palio delle Contrade;
- d) Nei quindici giorni antecedenti, nei quindici giorni successivi e durante lo svolgimento della manifestazione denominata “Marea”;
- e) in contemporanea a Festival Politici o altre manifestazioni ricorrenti che si tengono all’interno della Buca del Palio.

4. L’installazione di attività dello spettacolo viaggiante in Piazza Pertini è limitata alle ultime due aree di sosta prospicienti Via del Ronzinello. L’installazione non è comunque consentita:

- a) nella settimana antecedente, nella settimana successiva ed in contemporanea con lo svolgimento del torneo di calcetto delle Contrade Città di Fucecchio;
 - b) durante il periodo di sosta delle carovane a servizio del Luna Park annuale;
 - c) nella settimana antecedente ed in contemporanea ad eventi sportivi di rilevanza nazionale.
5. L'installazione di attività dello spettacolo viaggiante in Piazza S. Giani e Piazza 23 Agosto non è consentita:
- a) Nei quindici giorni antecedenti, in contemporanea e nel mese successivo allo svolgimento della manifestazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio;
 - b) Nei quindici giorni antecedenti, nella settimana successiva ed in contemporanea a manifestazioni ricorrenti che si tengono nelle medesime aree.
6. Oltre alle limitazioni sopra indicate, non potrà essere concessa un'area quando la stessa sia già stata concessa per lo svolgimento di altra attività e/o manifestazione.